



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Chiar.ma Dr.ssa Anna Maria Bernini
Ministra dell'Università e della Ricerca
Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma
segreteria.ministro@mur.gov.it

Oggetto: Richiesta di incontro e di istituzione di un tavolo unico di confronto sull'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.

Ill.ma Ministra Dr.ssa Bernini,

in più occasioni il Consiglio Nazionale ha richiesto a codesto Ministero un confronto sui principali aspetti applicativi della legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*», da recepire nell'emanando decreto di cui all'articolo 3, comma 2 della legge medesima.

Infatti, la professione dell'ingegnere non è tra quelle immediatamente interessate dall'applicazione della legge; ricade bensì tra le professioni per le quali l'articolo 4 prevede la possibilità che, «*con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, ovvero su iniziativa del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale*» possano essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari, «conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*.

Ciò premesso, appare di tutta evidenza che le determinazioni da assumere in sede di adozione del decreto attuativo, e in particolare di quelle afferenti alle «modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2», e alla «prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice», di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge, interesseranno anche i corsi di laurea che saranno istituiti successivamente.

È in questa prospettiva che deve inquadrarsi il costante interessamento e l'impegno dello scrivente Consiglio Nazionale degli Ingegneri, *uti singuli* e come professione tecnica aderente alla Rete delle Professioni Tecniche, a favorire da subito un tempestivo approfondimento dei temi posti dal decreto, anche mediante la promozione di un tavolo unitario di confronto tra tutte le parti interessate, onde evitare che si possano creare situazioni di disomogeneità suscettibili di ostacolare il processo di riforma fin qui positivamente intrapreso.

Sul punto, preme insistere sulla necessità di pervenire a una sintesi condivisa tra le amministrazioni, le istituzioni universitarie e gli altri ordini e collegi interessati all'implementazione della legge riguardo sia alle modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio e al contenuto della prova pratica valutativa, sia, in particolare, della composizione della commissione di laurea. Questa, infatti, nel rispetto della lettera e dello spirito della legge, dovrà essere composta da un eguale numero di docenti e di professionisti, mantenendo tale configurazione unitaria, sotto entrambi gli aspetti strutturale e organizzativo, rispetto allo svolgimento dell'attività valutativa complessivamente intesa. In questo senso, entrambe le prove che gli studenti che intendano conseguire un titolo di laurea abilitante saranno chiamati a sostenere dovranno essere valutate dall'intera commissione, e determinare l'attribuzione di un punteggio unico complessivo, pena la rottura dell'unitarietà concettuale della prova finale e dell'organo giudicante preposto alla valutazione, con possibili rischi di contestazione formale sul relativo operato.


Al contempo, se è vero che la prova pratica si presta maggiormente a essere – in ipotesi – valutata negativamente dalla Commissione, determinandosi per l'effetto l'esigenza di una sua ripetizione in una successiva seduta di laurea straordinaria, è altrettanto vero che lo svolgimento del tirocinio rappresenta il momento in cui gli ordini e i collegi professionali, tramite i referenti individuati dai singoli candidati, sono chiamati a farsi direttamente carico della formazione professionale degli studenti, riducendo così ragionevolmente al minimo i problemi di preparazione alla prova pratica valutativa, affrontata solo all'esito di uno specifico percorso formativo.

Confidando nella possibilità di proseguire nel proficuo dialogo già avviato e nel tempestivo accoglimento della richiesta di incontro e di confronto con le altre parti interessate, Le inviamo i nostri più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro.

Con osservanza.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

